



DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE N. 3

Del 08 gennaio 2014

OGGETTO: Variazione sede legale società di persone nell'ambito dello stesso comune.

In relazione alle procedure previste per l'iscrizione del trasferimento, nell'ambito dello stesso Comune, della sede legale di società di persone

IL CONSERVATORE

- Richiamato l'art. 111 ter disp. att. c.c. , introdotto dal dlgs n. 6/2003, relativo alla riforma delle società di capitali, che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti societari, dispone. "Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese"
- rilevato che tale norma fa riferimento alla "società" in termini generici, rendendo ragionevole l'interpretazione secondo cui le disposizioni in esso contenute siano applicabili a tutte le società, senza distinzione tra quelle di capitali e quelle di persone;
- rilevato, altresì, che l'art. 111 ter disp. att. c.c. è incluso nella Sezione V, contenente le "Disposizioni relative al Libro V" del Codice che, a sua volta, raccoglie le norme relative a tutti i tipi di società , per cui è plausibile ritenere che la collocazione sistematica dell'articolo in esame lo renda applicabile ad ogni tipologia sociale;
- considerato che si va consolidando l'orientamento di ritenere estensibile la disposizione sopra richiamata anche alle società di persone, in virtù, tra l'altro, della considerazione che se la riforma ha inteso semplificare la costituzione e le modifiche statutarie di tipi complessi di società, quali sono quelle di capitali, la medesima disciplina deve, a maggior ragione, risultare applicabile anche alle società di persone, ovvero le forme più semplici di esercizio collettivo dell'attività di impresa;
- atteso che, come rilevato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n.5226/2004, "non sussistono ragioni di alcuna natura, organizzativa o pubblicitaria o di tutela dei terzi, che impongano la necessità di indicare l'indirizzo della sede sociale nell'atto costitutivo delle società di persone" e che, dunque, "le esigenze pubblicitarie sottese all'art. 111ter e la lettera dello stesso consentono di ritenere applicabile tale norma alle società di persone, quantomeno in via analogica";
- ritenuto, sulla base degli elementi sopra riferiti, di poter mutare l'avviso dell'ufficio in ordine alla procedura da seguire relativamente all'oggetto, anche in funzione dell'esigenza, laddove ne ricorrano i presupposti, di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese

DISPONE

che, a partire dalla data odierna, la comunicazione relativa alla variazione della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, delle società di persone avvenga secondo le modalità indicate nell'art. 111 ter disp. att. c.c., sempre che nell'atto costitutivo già iscritto al R.I. sia riportata la sola indicazione del Comune, e non anche l'indirizzo completo, in cui ha sede la società.

IL CONSERVATORE  
Luigi Rao